



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 440/DecA/12 DEL 12.02.2010

- Oggetto:** Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 412 del 10 maggio 1995 concernente "Disciplina dell'attività di pesca: dimensione dei pesci, molluschi e crostacei: disciplina della pesca del novellame, pesca del bianchetto e del rossetto" Capo IV artt. 17-21 – Pesca del novellame di sardina (*Sardina pilchardus*) o "bianchetto" nelle acque del mare territoriale della Sardegna, anno 2010.
- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTO il D.P.R. 24.11.1965, n. 1627, recante norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e sul mare territoriale;
- VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
- VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della L. R. 29 maggio 2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;
- VISTA la Legge regionale n. 37 del 7 marzo 1956 recante “Disposizioni relative all’esercizio di funzioni in materia di pesca”;
- VISTA la Legge n. 963 del 14 luglio 1965 concernente la disciplina della pesca marittima;
- VISTO il Regolamento per l’esecuzione della sopra citata Legge 963/1965, approvato con DPR n. 1639 del 2 ottobre 1968;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 816 del 26 aprile del 1977 “Norme regolamentari relative all’applicazione della L. 8 dicembre 1961, numero 1658, con la quale è stata autorizzata l’adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima”;
- VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2008 recante l’elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale;
- VISTO il Reg. (CE) n. 2371/2002 del 20 dicembre 2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca e in particolare il capitolo II “conservazione e sostenibilità”;
- VISTO il Reg. (CE) n. 1967/2006 del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;
- VISTO il Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, n. 412 del 10 maggio 1995 concernente “Disciplina dell’attività di pesca: dimensione dei pesci, molluschi e crostacei” e in particolare gli artt. 17-21 che disciplinano la pesca del novellame da consumo e del rossetto;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- VISTO** il Decreto del M.I.P.A.A.F. dell'11 gennaio 2010 concernente la pesca professionale del novellame di sardina (*Sardina pilchardus*) e del rossetto (*Aphia minuta*) per l'anno 2010;
- VISTE** le istanze (prot. n. 355 del 11/01/2010/ e n. 749 del 18/01/2010) presentate dagli operatori al fine di ottenere l'autorizzazione per la pesca del bianchetto per l'anno in corso;
- RITENUTO** di dover provvedere a stabilire il periodo di pesca consentito per il prelievo del novellame di sardina (*Sardina pilchardus*) per l'anno 2010, come previsto dal D.A.D.A. n. 412/1995;
- PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale della Pesca nella seduta del 12 febbraio 2010

DECRETA

- ART. 1**
1. Nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna la pesca del novellame di sardina (*Sardina pilchardus*) "bianchetto" è consentita nei giorni feriali alle unità autorizzate, a partire dal 15 febbraio sino al 15 aprile 2010.
 2. I soggetti autorizzati sono tenuti al rispetto delle ulteriori prescrizioni contenute nel Decreto n. 412 del 10 maggio 1995 (artt. 17-21).
- ART. 2**
1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Decreto comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 26, della Legge n. 963/1965 e ss.mm.ii.
 2. L'Amministrazione regionale e le Autorità pubbliche preposte al controllo, svolgono i compiti di controllo, amministrativo e in loco, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Decreto.

Il presente decreto viene reso disponibile sul sito internet della Regione (www.regione.sardegna.it) e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta (60) giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

Cagliari, lì

L'Assessore

Andrea Prato